

Modalità operative di incorporazione della “Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale” nella “Autorità di bacino regionale del Sarno” e di ricostituzione degli organi della nuova denominata “Autorità di bacino regionale della Campania Centrale”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Nelle more del riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale - in attuazione del art. 52 comma 3., lettera e), della legge regionale 27.01.2012, n. 1 - l'attuale Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 7 febbraio 1994, n.8, è incorporata nell'Autorità di bacino regionale del Sarno, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale.
2. L'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale viene assoggettata alla disciplina vigente di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n.8, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla costituzione e alla disciplina degli organi (Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico, Segretario Generale e Segreteria Tecnico Operativa), all'amministrazione, al personale, alla gestione contabile, ai compiti di pianificazione e di governo idrografico del bacino di rilievo regionale di competenza.

Articolo 2

Bacino idrografico dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale

1. Il bacino idrografico dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale è costituito dagli incorporati complessi territoriali di seguito riportati, come a tutt'oggi delimitati e/o integrati e modificati ad opera dei rispettivi organi delle due distinte preesistenti Autorità di Bacino:
 - a) bacino regionale Nord Occidentale della Campania comprendente i bacini idrografici del Rio D'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria e Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola di Ischia e Procida;
 - b) bacino regionale del Sarno comprendente i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina e Capri;
2. La delimitazione del bacino idrografico incorporato potrà essere oggetto di modificazioni, nel rispetto dei criteri tecnici allegati al D.P.R. 14.04.1994, a seguito di approvazione da parte dell'Autorità di bacino e successivamente dalla Giunta regionale.
3. Nelle more del definitivo riordino della legislazione statale di settore l'Autorità di Bacino, quale organo di supporto e strumento di esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, indirizza il governo unitario del bacino idrografico di competenza coordinando e controllando le attività conoscitive, di pianificazione, programmazione ed attuazione, in conformità agli obiettivi previsti dalla normativa regionale e statale di riferimento.

Articolo 3

Organi dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale

1. Gli organi dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, come previsti dall'articolo 4 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, sono unificati e ricostituiti come di seguito: Comitato Istituzionale, Comitato Tecnico, Segretario Generale e Segreteria Tecnico-Operativa.
2. I suddetti organi sono assoggettati alla disciplina vigente di cui alla richiamata legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, e svolgono i loro compiti secondo i criteri generali di funzionamento dell'Autorità di Bacino.

Articolo 4

Il Comitato Istituzionale

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 5 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero dall'Assessore delegato alla Difesa del Suolo ed è composto dagli Assessori Regionali, o loro delegati, aventi competenza in materia di Lavori Pubblici, Acqua, Ecologia, Aree Protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, Agricoltura e Foreste, Beni Culturali ed Ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno).
2. Resta ferma, per tale organo, la disciplina dettata dall'articolo 5 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5

Il Comitato Tecnico

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 6 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito dai componenti designati, ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, con risparmio delle spese di funzionamento derivanti dalla riduzione da due ad uno dei Comitati tecnici.
2. Resta ferma, per tale organo, la disciplina dettata dall'articolo 6 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale nell'ambito dei compiti disciplinati dall'articolo 7 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, dovrà provvedere in particolare:
 - a) all'attuazione di quanto deliberato dal Comitato istituzionale;
 - b) all'adozione ed esecuzione del programma triennale delle attività;
 - c) alla gestione del personale in servizio presso l'Autorità ed al conferimento incarichi in conformità alla vigente normativa e regolamentazione regionale.
2. Il Segretario Generale è delegato alla rappresentanza legale dell' Autorità di bacino, riferendo con relazione circostanziata al Comitato istituzionale, circa le iniziative intraprese e gli atti organizzativi adottati per l'assetto della medesima Autorità e provvede a tutte le esigenze di sistemazione logistica e strumentale.
3. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, mediante concorso per titoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8.

ARTICOLO 7

Segreteria Tecnico-Operativa

1. Per la dotazione complessiva di personale in posizione di comando, di cui all'articolo 8 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, si provvede tenendo conto degli organigrammi già approvati dalla Autorità di bacino regionale del Sarno (delibera del Comitato Istituzionale n. 19 del 21.11.2001) e dall'Autorità di bacino regionale della Campania Nord-Occidentale (delibera del Comitato Istituzionale n. 35 del 21.12.2000), delegando il Commissario Straordinario a proporre un unico organigramma della Autorità accorpata che preveda un significativo decremento rispetto alla previsione organica originaria delle due Autorità di Bacino in oggetto.
2. La Segreteria Tecnico-Operativa è costituita da dipendenti regionali in posizione di comando, con priorità accordata al personale già in servizio presso le Segreterie Tecnico-Operative delle preesistenti due Autorità di bacino, che confluisce nella Segreteria tecnico-Operativa dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale di cui al precedente comma 1, previo assenso al comando presso l'istituita Autorità.

3. La Segreteria Tecnico-Operativa sarà articolata in corrispondenza alle esigenze funzionali dell'Autorità, tenendo conto delle caratteristiche di articolazione territoriale e dei principi organizzativi di cui all'articolo 8 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, per le attività tecniche ed amministrative di competenza.
4. Il Segretario Generale può affidare le funzioni vicarie ad un componente della Segreteria Tecnico Operativa dotato di adeguata professionalità e competenza, così come previsto all'articolo 7, comma 3, della richiamata legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8.

ARTICOLO 8

Disposizioni logistiche e strumentali

1. L'istituita Autorità di bacino regionale della Campania Centrale ha sede legale nella città di Napoli, in Piazza Giustino Fortunato, 10, nei locali in fitto, di proprietà del Demanio dello Stato, dove ha sede attualmente l'Autorità di bacino regionale del Sarno, dotati della necessaria capienza, con conseguente risparmio delle spese derivanti dalla riduzione da due ad una delle sedi.
2. L'individuazione delle dotazioni logistiche e strumentali occorrenti, con mezzi, attrezzature e materiali, viene definita, previa ricognizione di quanto già disponibile nelle due Autorità incorporate, nell'osservanza degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, al fine di garantire un concreto risparmio dei costi gestionali, con dismissione delle dotazioni risultanti non più necessarie.

ARTICOLO 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta Regionale della Campania. I risparmi collegati agli effetti dell'incorporazione ed al risparmio del trattamento economico soppresso di un Segretario Generale, consentiranno di far fronte alle crescenti necessità finanziarie più volte rappresentate dalle Autorità di bacino regionali (da ultime nota n.1978 del 5.07.2006 della regionale Campania Nord Occidentale, n. 1209 del 16.09.2010 delle regionali Destra Sele, Sinistra Sele, Sarno e Nord occidentale) anche al fine di potenziare la programmazione e gestione futura delle attività istituzionali. La Giunta Regionale continuerà a concorrere alle spese di pianificazione, di funzionamento ed al personale come di seguito specificato:
 - a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle attività conoscitive e di pianificazione, provvedendo mediante la utilizzazione di una quota non superiore al 10%, dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo;
 - b) per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, ivi compreso il trattamento economico del Segretario Generale, compensi, indennità, e gestione della Segreteria Tecnica Operativa, viene assegnato con appositi stanziamenti annuali di bilancio a valere:
 - per l'anno 2012, l'importo di €. 976.650,00, sul capitolo 1150 della UPB 1.1.1., corrispondente alla somma degli stanziamenti attribuiti alle preesistenti due Autorità di bacino nell'ultimo esercizio finanziario;
 - per i successivi esercizi finanziari con uno stanziamento la cui entità verrà determinata con le leggi di approvazione di bilancio sul capitolo 1150 della UPB 1.1.1. che sarà destinato esclusivamente al finanziamento delle spese dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale;
 - c) quanto concerne le risorse economiche assegnate al personale delle due preesistenti Autorità di bacino regionali della Campania Nord-Occidentale e del Sarno, con l'apposito stanziamento annuo di complessivi € 155.432,26 oltre oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge, quale somma degli stanziamenti per le due Autorità come stabilito all'art. 5, comma 1 e 2, in sede di CCDI del 12.7.2004 a valere sul capitolo 70 della UPB 6.23.104 del bilancio regionale, nelle more della necessaria riformulazione dell'Accordo con la nuova istituita Autorità.

ARTICOLO 10
Coordinamento

1. Al fine di consentire il necessario coordinamento, gli atti di pianificazione adottati dalla istituita Autorità sono trasmessi al Settore regionale competente in materia di difesa del suolo.

ARTICOLO 11
Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto dovranno essere realizzate tutte le misure e curati tutti gli adempimenti necessari al fine di avviare il funzionamento unitario degli organi dell'Autorità di bacino regionale della Campania Centrale.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espressamente rinvio alla legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, ai provvedimenti attuativi ed agli atti deliberativi collegati in materia di difesa del suolo.